

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2000

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel quadro del regime specifico previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato le misure specifiche per l'approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2353/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito, per l'olio di oliva, il bilancio di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000.
- (3) Per permettere l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva nel corso dell'intera campagna 2000/2001, è necessario adottare un bilancio previsionale

complementare di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

- (4) Per evitare un'interruzione del regime è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore dell'olio d'oliva che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 282 del 5.11.1999, pag. 5.